

CATTOLICA&COSTRUZIONI **CAR**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione

MOD. CC CAR 2 - ED. 15/10/2014

**devono essere consegnate unitamente ai Documenti Informativi
Precontrattuali:**

- **DIP Danni MOD. CC CAR DIP - ED. 01/10/2018**
- **DIP aggiuntivo Danni MOD. CC CAR DIP AGG - ED. 30/06/2020**



PREVENTIVO

DEFINIZIONI

Allagamento

Accumulo e/o spargimento di acqua, non causato da: alluvione, inondazione, mareggiata, maremoto, penetrazione di acqua marina, fenomeno dell'acqua alta.

Alluvione e inondazione

Fuoriuscita di acqua (esondazione), con o senza rottura degli usuali argini, di fiumi, canali, corsi d'acqua, laghi e bacini sia naturali che artificiali.

Assicurato

Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Contratto di assicurazione.

Atto vandalico e doloso

Atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati anche per motivi politici, militari, religiosi o simili.

Atto di terrorismo

Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone, anche se realizzato da persona singola, diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione e paga il premio.

Franchigia

Parte di danno liquidabile ai termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

Furto

Impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto.

Indennizzo/Risarcimento

Somma che la Società è tenuta a corrispondere all'assicurato/danneggiato in caso di sinistro.

IVASS (ex ISVAP)

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

Istituto con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della Legge n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".

Limite di indennizzo

Massima somma dovuta dalla Società a titolo d'indennizzo.

Luogo di esecuzione delle opere

Cantiere e/o area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella scheda di polizza, nel quale l'esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.

Opere

Opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella scheda polizza.



Opere ed impianti preesistenti

Opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati.

Polizza

Documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio

Prestazione in denaro dovuta dal contraente alla Società.

Rapina

Sottrazione e/o la costrizione a consegnare le cose, mediante violenza alla persona o minaccia iniziata ed avvenuta presso l'ubicazione del rischio anche quando la persona sulla quale viene fatta la violenza o la minaccia venga prelevata altrove e costretta a recarsi presso l'ubicazione assicurata. Ai fini dell'assicurazione si intendono escluse le attività criminali volte ad ottenere il pagamento di somme di denaro in cambio dell'offerta di protezione o riconducibili al reato di usura.

Rischio

Probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

Sinistro

Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

Compagnia assicuratrice, Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.

Somma assicurata

Somma indicata a tale titolo alle singole partite di polizza.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE I - DANNI ALLE OPERE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, **salvo le delimitazioni in seguito espresse.**

L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie convenute, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

La somma assicurata per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza.

Art. 2 - Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione degli scoperti e delle franchigie previste nella tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" riportate nella scheda di polizza, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, purché avvenuti nelle 72 ore successive dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile.

Art. 3 - Esclusioni - Danni alle opere

La Società non è obbligata a indennizzare:

- a. i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b. i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;
- c. i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, contaminazione, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- d. le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
- e. le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
- f. gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- g. i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- h. le penalità e/o multe dovute anche a ritardi di consegna delle opere assicurate, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
- i. i danni causati da dolo o colpa grave dell'assicurato.

La Società, inoltre, non è obbligata a indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative condizioni aggiuntive:

- j. gli eventi naturali quali terremoti, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, allagamenti, alluvioni e inondazioni;
- k. i danni causati da errori di progettazione e di calcolo;
- l. le opere e gli impianti preesistenti;
- m. i costi di demolizione e sgombero;
- n. i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo, trasporto a grande velocità e trasporto aereo;
- o. i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
- p. il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere;
- q. la perdita, l'alterazione o la distruzione di dati, i programmi di codifica o software, l'indisponibilità di dati e malfunzionamento di software, l'hardware e chip, ogni interruzione di attività conseguente agli eventi sopra menzionati.

Art. 4 - Somma assicurata - Assicurazione parziale

La somma assicurata alla partita "Opere ed impianti permanenti o temporanei" deve corrispondere, all'inizio dei lavori, a tutti i costi di:

- lavori a corpo;



- lavori a misura;
- prestazioni a consuntivo;
- lavori in economia;
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

Pertanto la somma assicurata iniziale deve, **secondo quanto precisato al paragrafo precedente**, essere pari:

- in caso di esistenza di contratto di appalto al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali ed impianti forniti dal committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;
- in caso di assenza del contratto di appalto all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori.

Se al momento del sinistro la somma assicurata iniziale, indicata in polizza, copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Il contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata secondo le modalità previste all'art. 6 "Aggiornamento della somma assicurata - Regolazione premio - Regola proporzionale", inserendo:

- in caso di esistenza di contratto di appalto**
gli importi pagati all'appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive e compensi per variazioni del progetto originario;
- in caso di assenza del contratto di appalto**
ogni variazione dei costi dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario od altre variazioni che interessino l'opera assicurata.

Art. 5 - Variazione di rischio

Se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, **il contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di rendere noto se, e a quali condizioni, mantenere la copertura.**

Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 6 - Aggiornamento della somma assicurata - Regolazione premio - Regola proporzionale

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata di cui all'art. 4 "Somma assicurata - Assicurazione parziale" devono essere comunicati alla Società entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro tre mesi dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del premio che dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società. Trascorsi i termini suddetti per la comunicazione delle somme assicurate aggiornate e per il perfezionamento dei relativi atti di variazione per la regolazione del premio, qualora la somma assicurata copra solo parte dell'importo che deve essere assicurato, in caso di sinistro la Società indennizzerà unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 7 - Interventi provvisori e modifiche

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società **solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.**

Tutti gli altri costi non sono comunque indennizzabili.

Art. 8 - Opere ed impianti preesistenti

Sono indennizzabili senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 del codice civile), **sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla relativa partita e in deroga all'art. 3 lettera I. "Esclusione - Danni alle opere"**, i danni materiali e diretti agli impianti e opere preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di costruzione delle opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla esecuzione delle opere assicurate con la presente polizza e **manifestatisi, nonché denunciati, prima della scadenza dell'assicurazione.**

I danni materiali e diretti a opere e impianti preesistenti causati da lavori di sottomurazione o da altri lavori nel sottosuolo relativi a strutture portanti sono **indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale.**

Non si considerano impianti e opere preesistenti, le cose assicurabili alle partite "Opere ed impianti permanenti o temporanei" e "Macchinari, baraccamenti ed attrezzature in cantiere" indicate nella scheda di polizza.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" riportati nella scheda di polizza.

Art. 9 - Costi di demolizione e sgombero

Sono indennizzabili, senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 del codice civile), **sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla relativa partita e in deroga all'art. 3 lettera m. "Esclusione - Danni alle opere"**, i costi necessari per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" riportati nella scheda di polizza.

Art. 10 - Macchinari, baraccamenti ed attrezzature in cantiere

La presente copertura, **nei limiti dell'importo assicurato alla relativa partita, è operante se prestata contestualmente alla partita opere e impianti da realizzare.**

L'assicurazione del macchinario, dei baraccamenti e delle attrezzature di cantiere è regolata sulla base di quanto di seguito disposto.

A deroga dell'art. 3 "Esclusioni - Danni alle opere" lettera p., premesso che per ente si intende ogni macchinario, baraccamento od attrezzatura di cantiere descritta nell'elenco allegato sotto un numero d'ordine con il relativo importo, si conviene quanto segue:

1. la Società indennizza, nei limiti e con le modalità che seguono, i danni materiali e diretti al macchinario, ai baraccamenti e attrezzature di cantiere indicati nell'allegato elenco, verificatisi durante il periodo coperto dall'assicurazione per la costruzione delle opere, nei luoghi indicati in polizza e per la forma di garanzia a valore stato d'uso o, se richiamata, valore a nuovo.
2. **fermo quanto previsto nell'art. 3 "Esclusioni - Danni alle opere", la Società non è inoltre obbligata per:**
 - a. **guasti meccanici o elettrici;**
 - b. **danni derivanti dalle operazioni di carico e scarico, trasporto e trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell'ambito dei luoghi indicati nella polizza ai fini della costruzione delle opere indicate in polizza, nonché danni verificatisi comunque al di fuori dei luoghi indicati in polizza;**
 - c. **danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente e al blocco incudine dei battipali e delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori e alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere;**
 - d. **danni a natanti, aeromobili nonché a macchinari ed attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;**
 - e. **danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore;**
 - f. **danni a macchinari ed attrezzature di cantiere a bordo di natanti conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso;**
 - g. **danni a macchinari ed attrezzature di cantiere con età superiore a 20 anni;**
 - h. **danni da furto alle parti accessorie o alle singole parti dei mezzi assicurati, purché il furto delle stesse non avvenga congiuntamente a quello dei mezzi stessi.**

Assicurazione con valore a nuovo

Per gli enti per i quali è stata richiamata la presente forma di garanzia, la somma assicurata per ciascun ente deve essere uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di un ente uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. **Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della somma assicurata.**

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo ente assicurato, secondo le norme seguenti:

- a. nel caso di danni suscettibili di riparazione si stima:
 1. l'importo totale dei costi di riparazione al momento del sinistro necessari per ripristinare l'ente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
 2. il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'indennizzo sarà pari all'importo stimato secondo quanto previsto al punto a.1., defalcato dell'importo stimato secondo quanto previsto al punto a.2., con la successiva applicazione della franchigia e dello scoperto previsto dalla tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" riportati nella scheda di polizza;
- b. nel caso di danni non suscettibili di riparazione si stima:
 1. il valore dell'ente assicurato al momento del sinistro tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
 2. il valore ricavabile al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'indennizzo sarà pari all'importo stimato secondo quanto previsto al punto b.1., defalcato dell'importo stimato



secondo quanto previsto al punto b.2., con la successiva applicazione della franchigia e dello scoperto previsti dalla tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" riportati nella scheda di polizza.

Un ente assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'indennizzo, calcolato come indicato al punto a., eguagli o superi il valore che l'ente aveva al momento del sinistro stimato come indicato al punto b.1..

Se la somma assicurata, separatamente, per ciascun ente colpito da sinistro, risulta inferiore al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro stesso comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio, l'indennizzo è ridotto in proporzione.

Salvo diversa pattuizione in polizza, sono escluse dall'indennizzo le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporto aereo e/o a grande velocità o con mezzi di trasporto diversi dal normale. Restano in ogni caso escluse dall'indennizzo le spese per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli enti colpiti da sinistro o quelle per eventuali riparazioni provvisorie.

Assicurazione con valore stato d'uso

La somma assicurata per ciascun ente deve corrispondere al valore dei beni assicurati al momento del sinistro, **al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, uso, funzionalità e ogni altra circostanza concomitante.**

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo ente assicurato, secondo le norme seguenti:

1. si stima l'importo totale dei costi di riparazione o di rimpiazzo del bene al momento del sinistro, necessari per ripristinare l'ente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, uso, funzionalità ed ogni altra circostanza concomitante;
2. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite. L'indennizzo sarà pari all'importo stimato secondo quanto previsto al punto 1., defalcato dell'importo stimato al punto 2., con la successiva applicazione della franchigia e dello scoperto previsti dalla tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" riportati nella scheda di polizza.

Se la somma assicurata, separatamente, per ciascun ente colpito da sinistro, risulta inferiore al valore dei beni al momento del sinistro, stabilito al precedente comma, l'indennizzo è ridotto in proporzione. Restano in ogni caso escluse dall'indennizzo le spese per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli enti colpiti da sinistro o quelle per eventuali riparazioni provvisorie.

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE

(operante solo se richiamata in polizza)

Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e, **ferma la detrazione della franchigia stabilita in polizza, per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di costruzione indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione, nei limiti sempre dei massimali convenuti per la sezione II - Responsabilità civile.**

Qualora la responsabilità sia regolata da leggi di uno stato estero, l'assicurazione vale soltanto in quanto il fatto generatore della responsabilità sia previsto come tale dalla legge italiana e nei limiti nei quali la stessa responsabilità sia prevista.

Art. 12 - Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione del massimale e dell'applicazione degli scoperti e delle franchigie previste nella tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" riportati nella scheda di polizza, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Art. 13 - Esclusioni - Responsabilità civile

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, i genitori e i figli del contraente e/o dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b. quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a.;
- c. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione non comprende:

- d. i danni in ogni caso accaduti alle opere e agli impianti preesistenti, i danni ai macchinari, ai baraccamenti ed alle attrezzature in cantiere e i danni a cose o animali, che l'appaltatore, il committente e qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori, o loro dipendenti, abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione;
- e. i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell'esecuzione delle opere sul luogo di costruzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della Legge n° 990 del 24/12/1969;
- f. i danni causati da natanti o aeromobili;
- g. la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- h. i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- i. i danni derivanti da polvere ed i danni di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura l'asbesto;
- j. i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- k. le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurano altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- l. i danni da furto;
- m. i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi;
- n. i danni a cose dovuti a vibrazioni.

Solo mediante espresso richiamo nella scheda di polizza delle relative condizioni aggiuntive, sono assicurabili:

- o. una pluralità di assicurati con responsabilità civile incrociata;



- p. i danni a cose dovuti a rimozione, a franamento e a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere;
- q. i danni alle condutture sotterranee.

Art. 14 - Gestione delle controversie e spese legali - Responsabilità civile

La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

Qualora la somma dovuta al danneggiamento superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce spese da essa non autorizzate.

La Società non riconosce spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici, che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende.

PREVENTIVO

NORME COMUNI PER LE SEZIONI I E II

Art. 15 - Delimitazione dell'assicurazione - Norme comuni

La Società non è obbligata a indennizzare i danni verificatisi in occasione di:

- a. atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti di guerra, anche civile, atti di forze nemiche straniere, ostilità od azioni militari (con o senza dichiarazione di guerra), rivoluzione, ribellione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, ammutinamento, distruzione o danneggiamento per ordine o per disposizione di qualsiasi autorità di fatto, sommossa e/o tumulto popolare, che assume la proporzione o l'importanza di sommossa popolare, sommossa militare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere; sono inoltre esclusi i danni di furto e rapina
- b. potere militare o potere usurpato o atti di una qualsiasi persona che agisce per conto di, o in rapporto a, organizzazioni con attività dirette a rovesciare con la forza il governo de iure o de facto od a influenzare lo stesso con atti di terrorismo o violenza;
- c. confisca, requisizione, nazionalizzazione, pignoramento, limitazione, detenzione, appropriazione, requisizione o distruzione o danni alla proprietà per ordine di qualsiasi governo di diritto o di fatto o per ordine di un'autorità pubblica locale;
- d. utilizzo di materiali nucleari anche sottoforma di residui, fissione o fusione nucleare, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

L'assicurazione non comprende inoltre i danni di cui deve rispondere l'assicurato a norma degli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile e i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni, totali o parziali, della costruzione. Deve comunque sempre essere garantita la vigilanza continua del cantiere qualunque sia il periodo dell'interruzione o sospensione e devono essere prese preventivamente tutte le misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo. In caso di cessazione della costruzione il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti.

Art. 16 - Delimitazione temporale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

Art. 17 - Periodo di copertura

L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere.

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza. In caso di esistenza del contratto d'appalto, l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.

In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- rilascio del certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori;
- uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

In tutti gli altri casi, la copertura cessa entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, purché tale data sia entro i termini di cessazione indicati in polizza.

Qualora venga presa in consegna o uso solo una parte delle opere secondo la loro destinazione originaria, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

Per quanto riguarda la costruzione delle opere, la validità della copertura si estingue al più tardi alla data indicata nella scheda di polizza.

Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il contraente può chiedere alla Società, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire. La Società ha la facoltà di accettare solo se tale periodo è superiore a 12 mesi, per durate inferiori, la Società è obbligata ad accettare fermo restando comunque il pagamento del relativo premio di proroga.



Il premio dell'eventuale proroga rimane acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il committente prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza indicata nella scheda di polizza.

Qualora vi sia una pluralità di opere distinte all'interno dello stesso contratto di appalto, la durata della copertura resta quella indicata nella scheda di polizza mentre il periodo di copertura di ogni singola opera segue la normativa prevista dal presente articolo come se si trattasse di un unico lavoro.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- **assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;**
- **ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;**
- **contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.**

Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro 500,00 (cinquecento/00).

AVVERTENZA: in presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti diversi, e quindi con un'unica operazione di importo complessivamente superiore a euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), sarà vietato il ricorso al denaro contante.

Art. 18 - Cessazione, interruzione, sospensione della costruzione

In caso di cessazione, interruzione, sospensione della costruzione l'assicurato è obbligato a darne immediata comunicazione alla Società che si riserva di concordare con l'assicurato la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

Art. 19 - Ispezione delle cose assicurate

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, i documenti ed i progetti relativi al rischio.

Art. 20 - Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto ad ogni successivo momento, tutte le circostanze e i mutamenti che possono influire sul rischio.

Art. 21 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicurato - Decadenza dal diritto all'indennizzo

L'assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:

- a. darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società;**
- b. inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;**
- c. provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché a mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare che si ripeta;**
- d. fornire alla Società e ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essere richiesti;**
- e. conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.**

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a., ma lo stato delle cose può essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 7 "Interventi provvisori e modifiche", può prendere tutte le misure necessarie. **In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'assicurato è tenuto a informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.**

L'assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza, ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con altri, decade dai diritti del contratto.

Art. 22 - Arbitrato in caso di controversia

Fermo il diritto delle parti di rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria, è facoltà delle stesse far dirimere ogni controversia che dovesse insorgere, in relazione all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, da due arbitri nominati uno per ciascuno con apposito atto scritto entro 20 giorni dalla data della richiesta.

I due arbitri, entro 20 giorni dallo loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali non si è raggiunto un accordo.

Se una delle due parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano un terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la parte diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali e di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.

Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece. **Ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al contraente**, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'assicurato.

Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

Art. 24 - Recesso in caso di sinistro

La Società può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso la Società restituirà al contraente la parte di premio imponibile, esclusi diritti, corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal contraente stesso.

Art. 25 - Onere della prova

In tutti i casi in cui la Società rileva l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, **l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo.**

Art. 26 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'assicurato, o da altri per suo conto sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

Art. 27 - Titolarità dei diritti

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal contraente e dalla Società. **L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.**

L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dell'assicurato.

Sono a carico del contraente gli oneri per le imposte, presenti e futuri, connessi alla polizza.

Art. 28 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'assicurato è tenuto, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero alla agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 29 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.



GARANZIE AGGIUNTIVE

(CAR051) Allagamenti

La Società, a parziale deroga dell'art. 3 "Esclusioni - Danni alle opere" lettera j., indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati da allagamento verificatosi a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici, **la Società non indennizza i danni:**

1. **causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;**
2. **causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;**
3. **avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;**
4. **causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;**
5. **causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;**
6. **di franamento, cedimento o smottamento del terreno;**
7. **causati da rigurgito di fognature.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" riportata nella scheda di polizza.

(CAR053) Atti vandalici, atti dolosi, furto e rapina

La Società, a parziale deroga dell'art. 15 "Delimitazione dell'assicurazione - Norme comuni" lettera a., indennizza i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di atti vandalici e dolosi, scioperi e tumulti popolari che non assumono la proporzione o l'importanza di sommossa popolare, nonché i danni di furto e rapina, **ferme restando le altre esclusioni.**

La Società e l'assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di quattordici giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" riportata nella scheda di polizza.

(CAR054) Committenza lavori - Danni alle opere

Premesso che per committenza dei lavori si intendono persone fisiche, enti o Società che appaltano i lavori oggetto della presente copertura, la Società si obbliga a tenere indenne anche il committente in qualità di direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti.

(CAR055) Interruzione della costruzione - Rischi di giacenza

Con riferimento all'art. 18 "Cessazione, interruzione, sospensione della costruzione", in caso di cessazione, interruzione, sospensione della costruzione, la Società è obbligata, durante il periodo specificato con apposita appendice di polizza, **per i soli danni alle cose assicurate causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto ed eventi naturali di forza maggiore in genere.**

Restano fermi gli scoperti e le franchigie previste nella tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" riportati nella scheda di polizza.

La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del cantiere o comunque del luogo di deposito delle cose stesse.

(CAR056) Lavori su beni artistici

Nel caso di lavori che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, **qualora si verifichi un sinistro indennizzabile dalla sezione I - Danni alle opere, la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti il sinistro.**

(CAR058) Scavo aperto

Nell'ambito della partita "Opere ed impianti permanenti o temporanei" indicata nella scheda di polizza sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche in seguito a frana, crollo o riempimento dello scavo, **ferma restando l'esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua od i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua.**

Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino a una lunghezza massima di scavo pari a 100 metri.

(CAR059) Scoperto e franchigia - Danni alle opere

Relativamente alla sezione I - Danni alle opere, per ciascun sinistro, a qualunque causa dovuto, salvo quanto diversamente convenuto, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto o della franchigia assoluta indicata nella tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" riportata nella scheda di polizza.

(CAR064) Committenza lavori - Responsabilità civile

Premesso che per committenza dei lavori si intendono persone fisiche, enti o Società che appaltano i lavori oggetto della presente copertura, la Società si obbliga a tenere indenne il committente quale responsabile dei lavori assicurati alla sezione I - Danni alle opere.

Tale estensione di garanzia è operante sempreché:

- **il committente abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. n° 494 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni;**
- **dall'evento siano derivanti in capo al danneggiamento, la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale;**
- **che il luogo di esecuzione dei lavori sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile.**

(CAR065) Partecipanti ai lavori

A parziale deroga dell'art. 13 "Esclusione - Responsabilità civile" lettera c., sono considerati terzi, **limitatamente alla morte e alle lesioni corporali gravi e gravissime**, così come definite dall'art. 583 del codice penale, ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti, tecnici, amministrativi, legali e in genere tutte le persone appartenenti ad altre ditte e **comunque non dipendenti dall'assicurato e/o contraente che subiscano il danno negli ambienti di lavoro per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.**

(CAR068) Scoperto e franchigia - Responsabilità civile

Relativamente alla sezione II - Responsabilità civile, per ciascun sinistro, a qualunque causa dovuto, salvo quanto diversamente convenuto, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto o della franchigia assoluta indicata nella tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" riportata nella scheda di polizza.





SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA)
TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112

www.cattolica.it

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia
- Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it C. F. e iscr.
Reg. Imp. di VR 00320160237 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 R.E.A. della
C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo
Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo
del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.
www.cattolica.it